

COMUNE DI ALZANO LOMBARDO

Provincia di Bergamo



REGOLAMENTO COMUNALE PER I NEGOZI START UP

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 12/06/2017

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 19/10/2020

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 29/03/2021

INDICE

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Art. 2– Contributi per i proprietari dei negozi

Art. 3 – Contributi per i gestori dei nuovi esercizi

Art. 3bis – Contributi a favore dei gestori per il permanere di attività di generi alimentari di prima necessità su tutto il territorio comunale.

Art. 4 Modalità di riconoscimento del contributo. Limiti all'erogazione

Art. 5 – Controlli e disciplina

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento è finalizzato a favorire:
 - a) l'apertura di nuovi esercizi commerciali/artigianali, siti nel territorio comunale di Alzano Lombardo
 - b) il permanere di quelli rientranti nel commercio di generi alimentari di prima necessità, quali pane, frutta e verdura, carne e suoi derivati, latte, uova, olio, pesce, minimercati di generi alimentari siti su tutto il territorio comunale.
2. Sono escluse dal presente regolamento, e non possono accedere ai relativi incentivi le seguenti attività: Grandi e Medie strutture di vendita, Internet Point, esercizi con slot, sexy shop, attività con distributori automatici di alimenti e bevande, e non, sale giochi e sale di massaggio.
3. I contributi economici previsti dal presente regolamento, da erogarsi in conformità agli stanziamenti di bilancio si qualificano come segue:
 - a) contributo al proprietario che affitterà i locali commerciali e al prezzo indicato dall'Amministrazione comunale;
 - b) contributo al gestore del negozio che aprirà un nuovo esercizio di vicinato;
 - c) contributo al gestore per il permanere di negozi di generi alimentari di prima necessità.

Art. 2 – Contributi per i proprietari dei negozi.

1. I proprietari di negozi siti nel territorio comunale di Alzano Lombardo possono richiedere un contributo comunale, pari all'ammontare dell'imposta Municipale Unica versata al Comune di Alzano Lombardo fino ad un massimo di €. 1.000,00 annui, per un massimo di tre anni, se sottoscriveranno contratti di affitto al prezzo, indicato dall'Amministrazione Comunale, come disciplinato dal seguente comma 3, per l'apertura di nuove attività commerciali/artigianali.
2. Il medesimo contributo di cui al comma 1, è riconosciuto ai proprietari di negozi che adeguino i contratti di locazione vigenti alle condizioni di cui al comma 3, per tutta la durata contrattuale, al fine di favorire il permanere delle attività commerciali di generi alimentari indicate all'art.1 comma 1. Tale contributo non potrà comunque superare la differenza tra il nuovo canone di locazione concordato e quanto precedentemente applicato.
3. L'ammontare del canone di cui sopra, è stabilito in 2.000,00 €. annui per negozi fino a 25 mq., maggiorato di 20,00 €. per ogni mq. in più fino a mq. 75,00, e di 10,00 €. per ogni mq. successivo ai mq. 75,00 per l'intera durata del contratto stabilito in anni 6. Il prezzo di cui sopra non è obbligatorio per gli eventuali rinnovi.

Art. 3 – Contributi per i gestori dei nuovi esercizi

1. I gestori che apriranno un nuovo esercizio come meglio qualificato al precedente art. 1, potranno usufruire di un contributo pari all'ammontare della TARI annuale dovuta e al nuovo canone di esposizione, fino ad un massimo di €. 1.000,00 e per un massimo di anni tre.
2. Il contributo di cui al precedente comma 1 sarà aumentato del 50% per le attività commerciali con vendita esclusiva di generi agroalimentari interamente prodotti e trasformati sul territorio della Comunità Montana Valle Seriana e per attività artigianali artistiche con produzione in loco del bene (quadri, suppellettili, decorazioni, ricami...). La produzione e la trasformazione dovrà essere certificabile.

3. L'aumento del contributo di cui al precedente comma 1 sarà del 100% per le attività commerciali condotte direttamente dai produttori agricoli con vendita esclusiva dei propri generi agroalimentari, purché interamente prodotti e trasformati in Alzano Lombardo.
4. I gestori hanno diritto al contributo anche nel caso in cui non abbiano usufruito di contratto di affitto alle condizioni disciplinate dal presente regolamento.
5. I contributi di cui al presente articolo non possono essere cumulati con quelli previsti al successivo art. 3-bis.
6. Sono ammesse a contributo anche le attività che hanno avviato l'esercizio commerciale di cui all'art. 3 nel corso dell'anno 2020, purché inoltrino formale istanza secondo le indicazioni di cui al presente regolamento, entro 60 gg dall'esecutività del presente regolamento.

Art. 3bis - Contributi a favore dei gestori per il permanere di attività di generi alimentari di prima necessità su tutto il territorio comunale.

1. Le attività commerciali già esistenti con attività prevalente appartenente al codice Ateco 47.11.4 (minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari) possono usufruire di un contributo pari all'ammontare della TARI annuale dovuta e al nuovo canone di esposizione pubblicitaria, fino ad un massimo di €. 800,00.
2. Le attività commerciali con attività prevalente appartenente ai seguenti codici Ateco 47.21.0 (commercio al dettaglio di frutta e verdura), 47.22.0 (commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne), 47.23.0 (commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi), 10.71.1 (produzione di prodotti di panetteria freschi), 47.24.1 (commercio al dettaglio di pane), 47.29.1 (commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari), 47.29.90 (commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati quali commercio al dettaglio di uova, oli e grassi alimentari, salumerie) e/o similari, possono usufruire di un contributo pari all'ammontare della TARI annuale dovuta e al nuovo canone di esposizione pubblicitaria, fino ad un massimo di €. 400,00.
3. Hanno diritto al contributo le attività commerciali che effettuano vendita diretta al pubblico e hanno una superficie di vendita alimentare superiore al 50% della superficie di vendita complessiva.
4. I gestori hanno diritto al contributo anche nel caso in cui non abbiano usufruito di contratto di affitto alle condizioni disciplinate dal presente regolamento.

Art. 4 - Modalità di riconoscimento del contributo. Limiti all'erogazione.

1. Chiunque possieda i requisiti di cui ai precedenti articoli, fatto salvo quanto indicato al comma 7 del presente articolo, successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, potrà inoltrare al comune di Alzano Lombardo entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di apertura dell'attività commerciale, a pena decadenza, la richiesta di contributo, compilando il modello A, allegato al presente regolamento e scaricabile dal sito internet comunale, corredato di tutti gli allegati richiesti. Non potranno essere evase domande incomplete.
2. La data di apertura è quella indicata nella Segnalazione Certificata di Inizio Attività regolarmente inviata allo Sportello Unico per le Attività Produttive.
3. La domanda dovrà essere inviata utilizzando la modulistica disponibile sul sito internet comunale secondo le modalità nello stesso indicate.
4. I predetti contributi non possono essere erogati nei casi in cui il richiedente/titolare dell'attività:

- a) non sia residente in Italia da almeno 5 anni;
 - b) non abbia avviato l'attività commerciale o nel locale di proprietà non sia stata avviata l'attività commerciale;
 - c) non sia in regola con il pagamento dei tributi comunali o con il classamento catastale dei locali affittati;
5. Il contributo sarà corrisposto annualmente e, nel caso di cessazione dell'attività commerciale, sarà riconosciuto proporzionalmente ai mesi di apertura dell'attività per il proprietario e fino a concorrenza dell'importo della tari e dell'imposta di pubblicità rimasti a carico dell'inquilino. Qualora il contributo sia già stato erogato verrà recuperato quanto erogato in eccesso.
 6. Il contributo sarà direttamente accreditato sul conto corrente indicato dal richiedente, di norma entro tre mesi dal termine di presentazione delle domande e comunque non prima d'aver accertato l'avvenuta riscossione delle imposte comunali dovute (es. TARI, IMU e nuovo canone di esposizione pubblicitaria). Qualora spetti il contributo, sarà compito dell'amministrazione quantificare e liquidare lo stesso.
 7. I gestori di attività rientranti nelle attività commerciali indicate all'art. 3-bis, dovranno inoltrare istanza entro il 30 settembre di ogni anno ed essere in regola con i versamenti della TARI e del nuovo canone di esposizione pubblicitaria, qualora dovuta.
 8. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di liquidare i contributi oggetto del presente regolamento fino ad esaurimento delle risorse messe a bilancio.

Art. 5 – Controlli e disciplina.

1. L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di verificare quanto dichiarato dal contribuente, anche nel corso di svolgimento dell'attività per l'intera durata di erogazione del contributo.
2. In sede di istruttoria l'Amministrazione Comunale si riserva di acquisire specifica documentazione o certificazioni o relazioni finalizzate alla corretta e trasparente qualificazione dell'attività ai fini del riconoscimento del contributo.
3. In caso di dichiarazioni mendaci l'Amministrazione comunale provvederà a recuperare la somma indebitamente percepita e attivare le procedure di cui all'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.
4. L'Amministrazione Comunale si riserva di emanare, con specifiche deliberazioni di Giunta Comunale, direttive di chiarimento in merito al presente regolamento.